

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Sezione Fallimentare Ufficio di Napoli

Proc.Unit. 103/2022

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Eduardo Savarese

Ha emesso, a seguito dell'udienza del 20 aprile 2023 e a scioglimento della riserva ivi formulata, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA EX ART 70 CCII

Con ricorso depositato il 07/11/2023, i sigg. [REDACTED], nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED], e [REDACTED] nata a [REDACTED] C.F. [REDACTED], chiedevano accedersi allo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 ccii, dunque presentando, con l'ausilio del gestore dell'OCC avv. Francesco Maiello C.F. MLLFNC79D03F839S e avv. Gianluca Melillo C.F. MLLGLC87R31F839A, un piano di ristrutturazione dei debiti del quale richiedevano l'omologa.

Il ricorso e la relazione dell'OCC deducevano i seguenti fatti: i coniugi [REDACTED] contraevano matrimonio in data [REDACTED] in regime di [REDACTED] dei beni. Dalla suddetta unione nascevano tre figli: [REDACTED]. All'attualità il nucleo familiare risiede in Napoli alla via [REDACTED] e su tale immobile è pendente una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Napoli (R.E. 351/2021) ad oggi sospesa, giusta provvedimento del g.d del 25/01/2023.

Il sig. [REDACTED] è lavoratore a tempo determinato presso la Regione Campania con contratto triennale a decorrere dal 03/01/2022 con una retribuzione media mensile di euro 1.114 (v. estratto conto previdenziale INPS e cassetto fiscale con mod. 770 anno 2010 agg. 2022: cfr. all. 8 e 4 della relazione dell'OCC del 18/10/2022).

La sig.ra [REDACTED] è casalinga e percepisce reddito di cittadinanza pari a circa euro 400,00 mensili oltre ad euro 610,00 mensili quale bonus per figlio a carico sotto i 3 anni (v. cassetto fiscale 2022 con estratti previdenziali INPS ed estratti RDC ed assegno unico: cfr. all. 5, 6, 23, 24 della relazione dell'OCC del 18/10/2022).

Il patrimonio attivo dei coniugi è unicamente composto da un immobile ad uso abitazione sito in Napoli alla Via [REDACTED] identificato presso la conservatoria

dell'Agenzia delle Entrate di Napoli alla [REDACTED]
[REDACTED]

Quanto al passivo l'indebitamento, originariamente illustrato, consiste in:

- 1) Euro 112.932,46 nei confronti di Red Sea SPV s.r.l. a titolo di mutuo ipotecario a nome di entrambi i coniugi stipulato con Banca Popolare di Novare s.p.a. (poi Banco BPM) il 23/12/2009, garantito da ipoteca di 1° grado sull'unico immobile adibito ad abitazione familiari degli istanti.
- 2) Euro 6.148,83 in seno al sig. [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e euro 756,35 in seno alla sig.ra [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per n.3 cartelle di pagamento, il tutto per complessivi euro 6.905,18.
- 3) Euro 4.469,00 a carico del sig. [REDACTED] nei Confronti del Comune di Napoli.
- 4) Euro 229,19 a carico di [REDACTED] nei confronti di Compass Banca s.p.a. a titolo di contratto di finanziamento.
- 5) Euro 12.046,43 a carico di [REDACTED] nei confronti di Italcapital s.r.l. (mandante di Kruk Italia s.r.l.) a titolo di n.2 contratti di finanziamento.
- 6) Euro 16.927,00 a carico del sig. [REDACTED] nei confronti di Ifis Npl Investing s.p.a. – già Ifis Npl s.p.a. (mandataria Ifis Npl Servicing s.p.a.).
- 7) 10.000,00 euro a carico della sig.ra [REDACTED] nei confronti di Agos Ducato s.p.a.
- 8) Euro 1.373,16 a carico di entrambi i coniugi nei confronti di condominio Via [REDACTED]
- 9) Euro 1.844,18 a carico del sig. [REDACTED] nei confronti di ABC s.p.a.

La debitoria complessiva alla base della proposta è quindi pari ad euro 166.726,60. Tale debitoria è stata poi precisata entro l'udienza del 20 aprile 2023 con minimi aggiustamenti ed ammonta (come da memoria integrativa dell'OCC del 14 aprile 2023) ad euro 168.907,69.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti per il mantenimento della famiglia, ovvero le spese mensili necessarie alle esigenze quotidiane, esse sono state quantificate in euro 1.625,00 basate sul reddito netto annuo degli istanti.

Con riferimento alle cause del sovraindebitamento, l'OCC ha accertato che i debiti derivano, oltre che dal mutuo contratto per acquistare l'immobile adibito ad abitazione familiare, quasi esclusivamente da richieste di finanziamenti effettuati per adempiere ad esigenze di prima necessità. I debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Napoli, condominio via Briganti e ABC s.p.a. sono poi diretta conseguenza della insostenibilità dei ratei accumulati nei confronti degli istituti bancari.

Quanto al requisito della meritevolezza, l'OCC ha evidenziato la correttezza del comportamento assunto dai debitori. Si rileva infatti che alla data di stipula del contratto di mutuo il sig. [REDACTED]

aveva già intrapreso da un anno un percorso formativo con la Regione Campania, alla scadenza del quale era previsto uno stabile inserimento in ambito lavorativo, aspettativa non verificatasi poi in concreto (anche se, prospettivamente, si tratta di ipotesi oggi ragionevolmente ipotizzabile, siccome precisato da ultimo dall'avv. Guarino, difensore degli istanti, nella memoria depositata, su richiesta di questo giudice, in data 14 aprile 2023).

La sig. ██████████ casalinga, riceveva solamente un sostegno mediante il reddito di cittadinanza, per cui i coniugi si sono trovati costretti a ricorrere al credito al consumo, che rappresentavano l'unico strumento utilizzabile per far fronte alle esigenze di minimo sostentamento.

Quanto alla verifica del comportamento tenuto dai soggetti finanziatori, nelle indagini loro spettanti sul merito creditizio degli indebitati, l'OCC ha applicato i criteri di cui all'art. 9 comma 3 bis lett. e della Legge 3/2012. Alla pag. 8 della relazione dell'OCC del 18/10/2022 viene infatti evidenziato come tra le cause del sovraindebitamento rientri proprio la colpa attribuibile agli intermediari finanziari i quali hanno certamente concorso all'aumento vertiginoso del debito, erogando credito in assenza di idonea valutazione del merito creditizio e omettendo di fornire idonea informativa precontrattuale, come previsto dall'art. 124bis del TUB, nonché applicando dei costi al limite del tasso soglia, con una sproporzione del ricavo rispetto al vantaggio effettivamente offerto ai sovraindebitati.

In riferimento alle spese di procedura prededucibili, la relazione dell'OCC chiariva che: *"a) per l'avv. Guarino il compenso è stato ritenuto congruo in euro 5.000,00 omnia le quali con la firma del piano ne danno conferma; b) per l'OCC il compenso è stato determinato in euro 5.000,00 (2.500,00 per ogni Gestore) oltre oneri ed oltre il 30% in favore dell'Organismo, concordato anche con la sottoscrizione del Piano e della presente relazione, per cui le parti ne danno convenzionalmente accettazione e conferma per l'intero ammontare.*

L'OCC, tenendo conto del reddito mensile percepito dai coniugi, tenuto conto anche delle spese medie mensili, ha ritenuto sostenibile la rata sopra indicata e conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce del fatto che il piano risulta garantito dal padre del signor ██████████ che a tal fine, nella qualità di garante, ha sottoscritto apposito impegno con messa a disposizione della propria pensione mensile.

Il Giudice, ritenuta la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della procedura, emetteva decreto ex art. 70 comma 1 CCII, con sospensione del pignoramento immobiliare ex. Art. 70 comma 4 CCII.

Tutto quanto sopra rilevato, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, non vi è dubbio che i ricorrenti siano da considerare consumatori in stato di sovraindebitamento. La domanda, poi, è completa della documentazione prevista dall'art. 67 comma



2 CCII, così come completa e perfettamente argomentata è la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68 commi 2 e 3 CCII, siccome integrata su richieste del G.D., con depositi effettuati, rispettivamente, in data 28 novembre 2022, 1° marzo e 14 aprile 2023. Non sussistono, inoltre, condizioni soggettive ostative ai sensi del 1° comma dell'art. 69 CCII.

Vanno dunque affrontate due questioni: la prima attiene all'ammissibilità giuridica del piano ai sensi dell'art 67 comma 4 e comma 5 CCII; la seconda attiene alla convenienza della proposta ai sensi dell'art 70 comma 9 CCII in relazione alla legittimazione dell'istituto di credito ad opporsi all'omologa ex art 69 comma 2 CCII.

Con riferimento alla prima questione, il comma 4 dell'art 67 CCII, riprendendo la medesima formulazione dell'art 7 comma 1 L. 3/2012, dispone che: *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca posano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*. La norma indica un requisito di ammissibilità giuridica verificabile d'ufficio dal giudice, ancorché non oggetto di contestazione del creditore, come nel caso in esame, dove il creditore ipotecario ha fatto contestazioni sulla convenienza del piano, ma non sulla sua ammissibilità giuridica.

Il comma 4 sopra citato ancora il valore di mercato all'attestazione dell'OCC, valore siccome ottenibile in caso di liquidazione. Il concetto di liquidazione dipende dal contesto specifico in cui versa il patrimonio del debitore: ove, come nel caso di specie, il patrimonio immobiliare ipotecato sia oggetto di pignoramento, sia stato stimato in sede esecutiva e si sia giunti alla vendita, la liquidazione da considerare, con il relativo valore di mercato, è precisamente quella liquidazione siccome in atto nell'ambito di vendita coattiva. Per quest'ultima, assurge alla categoria di fatto notorio la circostanza per cui il valore di aggiudicazione del bene (che, nel contesto dell'esecuzione individuale, è il valore di mercato del bene medesimo) coincida con l'offerta minima, pari nel caso in esame ad euro 52.500,00 e che il numero di rilanci medi è pari a 2, con un ulteriore abbattimento della base d'asta che sarebbe riportata ad euro 39.596,00. Dunque la proposta formulata è certamente superiore al valore di presumibile realizzo da incanto dell'immobile.

Ulteriore profilo di ammissibilità giuridica attiene al comma 5 dell'art 67 citato, secondo cui *"E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data"*. Questa disposizione modifica la precedente normativa che all'art 8 ultimo comma prevedeva, per il soddisfacimento anche falcidiato



del creditore ipotecario, una moratoria annuale. Norma interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che si trattava di requisito disponibile da parte del creditore interessato che ben avrebbe potuto acconsentire anche ad una moratoria ultrannuale. Il vigente art 67 comma 5 citato non fa nessun riferimento ad un tempo di moratoria predeterminato, contemplando invece due distinte ipotesi: la prima, di evenienza poco probabile, presuppone che il mutuo sia in corso di regolare adempimento (e si tratti di abitazione principale del debitore), in questo caso continuando il rimborso del capitale mutuato con le scadenze convenute in base al piano di ammortamento; la seconda ipotesi, che presuppone invece un debito per mutuo ipotecario scaduto e non pagato alla data del deposito della domanda, abilita il debitore al rimborso delle rate a scadere secondo i tempi pattuiti in contratto, a condizione che sia il giudice ad autorizzarlo al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto alla data indicata. La norma, come si vede, non qualifica tale pagamento sotto il profilo temporale, sicché essa va interpretata come comprensiva tanto di un'autorizzazione al pagamento immediato del debito scaduto, quanto all'autorizzazione di un pagamento rateizzato del debito scaduto, con la conseguenza che il piano di ristrutturazione del debito potrà prevedere una rata unitaria comprensiva della parte di debito scaduto e di quella a scadere, salve eventuali contestazioni dell'istituto che, anche in questo caso, rispetto al rispetto della norma da ultimo citata, non sono state sollevate, con ciò essendosi dunque perfezionato un sostanziale consenso tacito (sotto il profilo dell'ammissibilità giuridica) a una ipotesi di pagamento dilazionato, contestato soltanto sotto il profilo della convenienza.

Interpretata in tal senso, la norma deve ritenersi rispettata nel caso di specie, ove il debito complessivo scaduto e a scadere ammonta ad euro 112.932,46, del quale lo scaduto per capitale e interessi è pari, giusta precisazione del credito, pari ad euro 9.370,49 e il piano prevede una rata mensile crescente per 130 rate, fino ad arrivare ad euro 500,00 mensili, formulando apposita autorizzazione al pagamento rateizzato dello scaduto nei termini specificati nel piano dettagliato di rateizzo contenuto alle pagine da 3 a 7 della memoria integrativa del 14 aprile 2023. In tal modo, l'istituto ipotecario otterrebbe l'importo complessivo di euro 44.596,00 (da sommarsi a quanto già incassato, in specie dall'8 maggio 2013 al 17 giugno 2022 per euro 23.946,02, come emerge dalla prima integrazione dell'OCC in data 28 novembre 2022).

Conclusivamente, devono reputarsi rispettate le condizioni poste dall'art 67 commi 4 e 5 CCII.

Passando alla seconda questione, relativa alla convenienza del piano, occorre esaminare se la BPM (per la cui posizione interviene in questa procedura, quale cessionario, Red Sea SPV), che si è opposta all'omologa per mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sia legittimata a spiegare tale opposizione ai sensi dell'art 69 comma 2 CCII, ai sensi del quale *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i*



principi di cui all'art 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Deve verificarsi se BPM, nell'erogare il mutuo, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore ai sensi dell'art 68 comma 3 CCII, dell'art 69 comma 2 già citato e dell'art 124 bis TUB. A tal riguardo, l'OCC ha dedotto che "(...) il mutuo della Banca BPM, attuale Red Sea SPV, nel 2009 è stato erogato ad un operato ecologico a progetto con retribuzione media di circa € 500,00 mensili più € 96,00 di ticket, per n. 300 rate da € 524,98 l'una". Il giudice condivide pienamente tale valutazione, che si fonda sull'evidenza numerica palmare del confronto tra lo stipendio (precario) e la rata pattuita. Ne deriva, dunque, che alcuna legittimazione spetta al creditore ipotecario di opporsi all'omologa. A seguito dell'integrazione ultima dell'OCC, fermo l'arco temporale già indicato, il piano è riassumibile nello schema che segue, redatto alla pagina 2 della memoria integrativa del 14 aprile 2023, con una rata mensile sostenibile pari ad euro 500,00 dilazionato in 12 anni ed 1 mese:

Creditore	Tipologia	Debitoria	Privilegio	Stralcio	Stralcio	Debitoria riformulata
Red Sea Spv srl	Ipotecario	112.932,46	SI	60,52	68.336,46	44.596,00
Agenzia Riscossione	Tasse	6.997,58	SI	-	-	6.997,58
Comune di Napoli	Tasse	4.545,50	NO	-	-	4.545,50
IFIS NPL Investing Spa	Finanziamento	16.927,00	NO	80,00	13.541,60	3.385,40
Italcapital	Finanziamento	12.046,43	NO	80,00	9.637,14	2.409,29
ABC	Finanziamento	1.875,69	NO	80,00	1.500,55	375,14
Marathon	Finanziamento	11.980,68	NO	80,00	9.584,54	2.396,14
Condominio Via Briganti		1.373,16	NO	80,00	1.098,53	274,63
Compas	Finanziamento	229,19	NO	80,00	183,35	45,84
Totale		168.967,69			103.882,18	65.025,51

Il piano va dunque omologato ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII.

PQM

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni contestazione rigettata, così provvede:

- dichiara inammissibili le contestazioni all'omologa del piano di Red Sea SPA;
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto il 7 novembre 2022 da [redacted] e [redacted];
- Dispone che l'OCC provveda agli adempimenti di legge, ivi compresi la vigilanza sulla corretta esecuzione del piano.

Così deciso in Napoli, il 3 maggio 2023

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

*172' euro per le pulizie
Napoli, 10/5/2023*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo